

Bando per l'assegnazione del “fondo per il sostegno economico ai proprietari degli animali da affezione nel pagamento di spese veterinarie”. Anno 2024

1. BENEFICIARI

Ai sensi del Decreto 30 aprile 2025 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assegnazione del “fondo per il sostegno economico ai proprietari degli animali da affezione nel pagamento di spese veterinarie”, possono accedere al fondo:

i proprietari dei seguenti animali da compagnia (allegato I – parte A – Reg. (UE) 2016/429), identificati e registrati nella Banca dati nazionale, sezione SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia) o nella banca dati della Regione Piemonte per l'identificazione degli animali da compagnia alla data della spesa sostenuta:

- cani (*Canis lupus familiaris*);
- gatti (*Felis silvestris catus*);
- furetti (*Mustela putorius furo*);

che a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 abbiano sostenuto le seguenti spese:

- visite veterinarie,
- analisi di laboratorio veterinarie
- interventi chirurgici veterinari
- acquisto di farmaci veterinari;

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto i 65 anni di età alla data della/e spesa/e per le prestazioni veterinarie;
- essere residente in Regione Piemonte nel 2024;
- essere in possesso di un ISEE 2026 inferiore a 16.215 euro

2. CONTRIBUTI

Ai sensi della DGR n. 21-2478 del 27 aprile 2026 la misura massima del contributo da assegnare a fronte delle spese sostenute, in congruità alla soglia minima per la deduzione di cui al DPR 917 del 1986, è pari a **120,00 euro per ogni istante**, anche nell'ipotesi siano presentate spese in relazione a più di un animale da compagnia.

3. MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

Gli interessati presentano **entro 30 giorni dalla pubblicazione** del bando sul sito istituzionale della Regione Piemonte nell'apposita sezione “Bandi”, l'istanza di accesso al sostegno utilizzando l'apposito modulo allegato “2” “Istanza per il sostegno economico spese veterinarie (D.M. 30 aprile 2025)”:



REGIONE
PIEMONTE

- compilando il modulo allegato “2” in tutte le sue parti;
- inviandolo via PEC al Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” all’indirizzo: bonus.spese.veterinarie@cert.regione.piemonte.it;
- indicando nell’oggetto “**COGNOME NOME_Istanza Sostegno Spese Veterinarie D.M. 30/04/2025 – anno 2024**”;
- allegando tutta la documentazione richiesta nell’apposito modulo allegato “2”:
 - copia della documentazione fiscale (fatture, scontrini parlanti, ecc.) relativa alle spese sostenute, dalla quale si evincano chiaramente l’ intestatario — che deve corrispondere al soggetto richiedente il contributo — e la prestazione ricevuta rilevante ai fini del presente bando; le spese dovranno inoltre risultare integralmente quietanzate mediante strumenti idonei a garantirne la piena tracciabilità finanziaria;
 - copia dell’attestazione ISEE 2026;
 - copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (fronte e retro);
 - copia del codice fiscale/tessera sanitaria del richiedente (fronte e retro).

Il Settore regionale competente procede all’istruttoria delle istanze, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma ed evade le richieste di accesso al fondo in base all’ordine di ricevimento delle stesse e fino a concorrenza delle somme assegnate nel 2024 alla Regione Piemonte con il riparto di cui all’art. 1 del DM 30 aprile 2025.

Per le tempistiche farà fede la data e l’orario di ricezione della PEC.

L’istanza potrà essere trasmessa da qualsiasi indirizzo PEC, anche non personale.

Ad ogni pratica sarà assegnato un codice identificativo alfanumerico che sarà riportato nel provvedimento di assegnazione del contributo.

Non è ammessa l’integrazione successiva della documentazione. In caso di pratica incompleta o da rettificare, dovrà essere presentata una nuova domanda completa in ogni sua parte; ai fini dell’assegnazione del contributo farà fede esclusivamente la data e l’ora dell’ultimo invio, con conseguente perdita della priorità acquisita con la precedente trasmissione.

In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, gli stessi saranno tempestivamente comunicati agli istanti, i quali avranno facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni scritte ed eventuale documentazione a sostegno delle stesse e non integrativa dell’istanza al medesimo indirizzo PEC a cui è stata trasmessa l’istanza.

L’erogazione del sostegno avverrà tramite accredito su IBAN personale indicato nel modulo allegato “2”.

4. TERMINE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la chiusura del procedimento amministrativo di cui al presente atto è di 90 giorni dalla presentazione delle istanze e si conclude con l’approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo.





Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità”.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

I beneficiari delle contribuzioni sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile sulla base della quale hanno ottenuto i contributi regionali per il periodo previsto dalla vigente normativa e comunque per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dall’assegnazione dei contributi.

5. COMUNICAZIONI

I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti saranno comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

